



Comune di Verucchio

PROVINCIA DI RIMINI

Piazza Malatesta, 28 - 47826 Verucchio (RN)
TEL. 0541/673911 FAX 0541/679570
C.F. 00392080404 – P.IVA 00392080404
<https://www.comune.verucchio.rn.it/>

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 43

Seduta del 23/12/2025

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2026 - APPROVAZIONE SCAGLIONI E ALIQUOTE

L'anno Duemilaventicinque il giorno Ventitre del mese di Dicembre alle ore 21:00, nella Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avviso spedito nei modi e termini di legge, in Prima convocazione, in sessione Ordinaria.

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

| N. | Cognome e Nome | Carica | Presenza |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1 | GOBBI LARA | Sindaco | Presente |
| 2 | RICCARDI CHRISTIAN | Presidente | Presente |
| 3 | MASINI PAOLO | Consigliere | Presente |
| 4 | DOLCI LUIGI | Consigliere | Presente |
| 5 | MAFFEI CHRISTIAN | Consigliere | Presente |
| 6 | PAZZINI CLAUDIA | Consigliere | Presente |
| 7 | PAZZINI MARIA ANTONIETTA | Consigliere | Presente |
| 8 | PATERNANI MARILENA | Consigliere | Presente |
| 9 | GORETTI SONIA | Consigliere | Assente |
| 10 | BIANCHI FABIO | Consigliere | Presente |
| 11 | BORGHESI FABIO | Consigliere | Assente |
| 12 | DE GREGORIO LUCA | Consigliere | Presente |
| 13 | LAZZARETTI GIANCARLO | Consigliere | Presente |
| 14 | CANARINI PIERO | Consigliere | Presente |
| 15 | ANDRUCCIOLI MICHELE | Consigliere | Presente |
| 16 | URBINATI MARCO | Consigliere | Presente |
| 17 | BECCARI GIORGIO | Consigliere | Presente |

Presenti n. 15

Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Presidente RICCARDI CHRISTIAN.

Partecipa il Segretario Generale SEVERINI ROBERTO, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i signori:

BIANCHI FABIO

DE GREGORIO LUCA

CANARINI PIERO

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio introduce l'argomento iscritto al punto n. 4 dell'ordine del giorno e cede la parola al Sindaco Lara Gobbi la quale illustra la proposta in approvazione.

Al termine dell'illustrazione non essendo state proposte osservazioni in merito al punto trattato,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, avente ad oggetto “*istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191*” e s.m.i., prevede:

- al comma 1 che “*è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.*”;
- al comma 2 che “*con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.*”;
- al comma 3 che “*I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*”;
- al comma 3-bis che “*con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;*”

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997 che stabilisce che le Province ed i Comuni possano disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 04/04/2012 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, successivamente integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 24/07/2015;

CONSIDERATO che l'art 1 commi 2-3-4 del D.Lgs 234/2021 ha previsto una rimodulazione degli scaglioni di reddito ai fini dell'applicazione IRPEF stabilendo per ognuno un'aliquota differente;

DATO ATTO che la rimodulazione di suddetti scaglioni ha avuto ripercussioni anche sull'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF in quanto, laddove l'ente abbia optato per una pluralità di aliquote differenziate tra loro, anziché all'adozione di un'aliquota unica, una variazione degli scaglioni di reddito ai fini dell'IRPEF comporta necessariamente una variazione degli scaglioni per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF in quanto questi ultimi devono obbligatoriamente conformarsi ai primi;

VISTO pertanto la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2022 che ha provveduto sia alla modifica dell'art. 2 del Regolamento richiamato antecedentemente che a rideterminare per l'anno 2022 l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), prevista dall'art. 1 comma 3 del D.Lgs 360/1998, secondo i seguenti scaglioni

| Scaglione reddito | Aliquota % |
|--|------------|
| scaglione da € 0 a € 15.000,00 | 0,53 |
| scaglione da € 15.001,00 a € 28.000,00 | 0,70 |
| scaglione da € 28.001,00 a € 50.000,00 | 0,76 |
| scaglione oltre € 50.000,00 | 0,79 |

CONSIDERATO che il D.Lgs.n. 216/2023 art. 1 ha previsto 3 scaglioni di reddito relativamente all'imposta su reddito delle persone fisiche in luogo dei precedenti 4 scaglioni:

| Scaglione di reddito |
|-----------------------------------|
| Fino a 28.000 euro |
| Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro |
| Oltre 50.000 euro |

DATO ATTO che il D.Lgs.n. 216/2023 art. 3 comma 3 ha consentito per il 2024 di confermare la medesima articolazione degli scaglioni e delle aliquote vigenti nel 2023, ossia mantenendo i 4 scaglioni di reddito del predetto anno;

RICHIAMATA la L. 207 del 30/12/2024 art. 1 comma 750 e 751 che ha consentito di determinare per i soli anni d'imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote e scaglioni differenziati dell'addizionale comunale rispetto alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

DATO ATTO inoltre che l'art. 3 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, l'addizionale non è dovuta da parte dei contribuenti aventi un reddito imponibile complessivo, ai fini dell'addizionale stessa, non superiore all'importo di € 15.000,00 (inferiore o uguale a € 15.000,00) e che se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione indicata al comma precedente l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo, non costituendo in nessun caso franchigia la

soglia di esenzione;

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali e le tariffe dei servizi pubblici, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 che testualmente recita: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

VISTA la Legge n. 212/2000 “*Disposizioni in materia di Statuto dei Diritti del contribuente*”;

Ritenuto pertanto di dover modificare per l'anno 2026, in relazione alle modifiche introdotte dal D.Lgs.n. 216/2023 e rese strutturali dalla L.207/2024, gli scaglioni di reddito dell'addizionale comunale IRPEF e stabilire le seguenti aliquote:

| Scaglione reddito | Aliquota % |
|--------------------------------------|------------|
| Fino a 28.000 euro | 0,70 |
| oltre 28.000 euro fino a 50.000 euro | 0,76 |
| Oltre 50.000 euro | 0,80 |

confermando altresì la previsione regolamentare di esenzione dall'addizionale IRPEF per i redditi inferiori a € 15.000,00;

CONSIDERATO che al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere devono essere pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

DATO ATTO che:

- tale introito costituisce entrata corrente e concorre pertanto al finanziamento di spese della medesima natura oltre che degli oneri per la restituzione di quote capitale di mutui e prestiti, in ottemperanza al principio sancito dall'art. 162, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la presente deliberazione costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione triennio 2025/2027, in via di approvazione, ai sensi ex art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTI i pareri allegati di regolarità tecnica e di regolarità contabile: favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere del Revisore dei Conti in cui esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 239 – comma 1 – lettera b) - del D.lgs. 267/2000;

Successivamente il Presidente del Consiglio mette ai voti la proposta di deliberazione.

Con n. 10 voti favorevoli, n. 5 dichiarazioni di astensione (cons. Beccari, Lazzaretti, Urbinati, Canarini e Andruccioli), resi per alzata di mano,

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO**, che la pre messa narrativa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
2. **DI STABILIRE** dal 01.01.2026 le seguenti aliquote dell'addizionale comunale IRPEF secondo i seguenti scaglioni

| Scaglione reddito | Aliquota % |
|--------------------------------------|-------------------|
| Fino a 28.000 euro | 0,70 |
| oltre 28.000 euro fino a 50.000 euro | 0,76 |
| Oltre 50.000 euro | 0,80 |

confermando altresì la previsione regolamentare di esenzione dall'addizionale IRPEF per i redditi inferiori a € 15.000,00;

3. **DI MODIFICARE** conseguentemente il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 04/04/2012 e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 37 del 24/07/2015 e deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2022, come segue:

Articolo 2

Aliquota di partecipazione dell'addizionale

Le aliquote dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, sono fissate nella seguente misure:

| | |
|---|-------------------------|
| scaglione di reddito fino a 28.000 euro | 0,70 punti percentuali; |
| scaglione di reddito oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro | 0,76 punti percentuali; |
| oltre 50.000 euro | 0,80 punti percentuali; |

4. **DI RILEVARE** che il presente atto è conforme alle disposizioni generali in materia, con particolare riferimento alla Legge n. 212/2000, recante: "*Disposizioni in materia di Statuto dei Diritti del contribuente*";
5. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011, per consentirne la pubblicazione sul sito www.finanze.gov.it;
6. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione triennio 2026/2028, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000;

Successivamente,

Con n. 10 voti favorevoli, n. 5 dichiarazioni di astensione (cons. Beccari, Lazzaretti, Urbinati, Canarini e Andruccioli) , resi per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. del 18.8.2000 n. 267, in quanto atto prodromico all'approvazione del Bilancio di Previsione Pluriennale 2026/2028.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente

RICCARDI CHRISTIAN

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.
n. 82/2005 e ss.mm

Il Segretario Generale

SEVERINI ROBERTO

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.
n. 82/2005 e ss.mm